



CITTA' DI CASERTA

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Mobilità e Traffico

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASERTA DI PERMESSI DI SOSTA SU SPAZI PUBBLICI

APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 85/11





CITTA' DI CASERTA

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Mobilità e Traffico

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASERTA DI PERMESSI DI SOSTA SU SPAZI DI SOSTA PUBBLICI

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza delle seguenti norme:

- D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la individuazione di spazi di sosta pubblici riservati alle autovetture di proprietà dei residenti nel Comune di Caserta e la regolamentazione delle modalità di assegnazione ai residenti di permessi per la sosta negli spazi di sosta pubblici ad essi riservati, nonché le modalità di utilizzo dei suddetti permessi di sosta.

Art. 2: Definizioni

Per spazio di sosta pubblico si intende una area delimitata del suolo pubblico riservata alla sosta dei veicoli;

Per residente si intende una persona fisica che ha residenza anagrafica nel territorio del Comune di Caserta;

Per permesso di sosta alle autovetture di proprietà dei residenti si intende una autorizzazione rilasciata dal Settore Mobilità e Traffico, con le modalità riportate nel successivo ART.4

Art. 3: definizione degli spazi di sosta pubblici riservati ai residenti

Il territorio comunale viene suddiviso in settori; ciascun settore comprende un insieme di strade nelle quali saranno individuati spazi di sosta pubblici riservati ai residenti nelle strade incluse nel settore.

La definizione dei settori e degli spazi di sosta pubblici riservati ai residenti in ciascuna strada è demandata ad una apposita ordinanza del Dirigente del Settore Mobilità e Traffico.

Gli spazi di sosta pubblici riservati ai residenti saranno in ogni caso a titolo oneroso e saranno individuati da una segnaletica orizzontale costituita da una striscia di COLORE



CITTA' DI CASERTA

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Mobilità e Traffico

GIALLO e da una segnaletica verticale costituita da cartelli con l'indicazione del numero del settore in cui lo spazio di sosta è ubicato; ciascun settore sarà inoltre identificato sulla segnaletica verticale da un colore specifico.

- Settore 1 colore giallo;
- Settore 2 colore verde;
- Settore 3 colore rosso;
- Settore 4 colore blu;
- Settore 5 colore marrone;
- Settore 6 colore celeste;

Eventuali variazioni, quali l'individuazione di nuove zone destinate alla sosta dei residenti o l'eliminazione di altre, avverrà tramite ordinanza del dirigente responsabile del Settore competente.

ART. 4 modalità di rilascio dei permessi di sosta

Ciascun nucleo familiare residente ha diritto a due permessi di sosta per un massimo di n. 2 autovetture di proprietà di un componente del nucleo familiare.

La richiesta dei permessi di sosta dovrà essere presentata da un componente del nucleo familiare e dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte ed accompagnata dalla Carta di circolazione dei veicoli per i quali il permesso viene richiesto, attestante la proprietà del veicolo o altro documento attestante il diritto di utilizzo del veicolo a titolo di leasing o noleggio.

La richiesta dovrà essere presentata presso il Settore Mobilità e Traffico del Comune; i permessi vengono rilasciati, fatte salve le verifiche necessarie, con consegna di un CONTRASSEGNO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA DEI RESIDENTI per ciascuna autovettura autorizzata alla sosta.

ART. 5 modalità di utilizzo dei permessi

I permessi di sosta negli spazi pubblici riservati alle autovetture di proprietà dei residenti non costituiscono in alcun modo assegnazione, ma danno esclusivamente la possibilità di usufruire degli spazi riservati alle autovetture di proprietà dei residenti nei limiti dei posti liberi disponibili.

Il CONTRASSEGNO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA DEI RESIDENTI riporterà un apposito codice identificativo e dovrà essere apposto sul parabrezza della autovettura autorizzata.

Il permesso decade automaticamente in caso di vendita o perdita di possesso della autovettura autorizzata o in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui in art. 6.

ART. 6 corrispettivi



CITTA' DI CASERTA

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Mobilità e Traffico

Ogni permesso negli spazi di sosta pubblici riservati alle autovetture di proprietà dei residenti viene rilasciato dietro pagamento di un corrispettivo annuo il cui importo è definito con determina del Dirigente del Settore Mobilità e traffico. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto al rilascio del permesso e annualmente ogni 12 mesi.

ART. 7 controllo della fruizione

Il controllo sulla corretta fruizione dei PERMESSI DI SOSTA RESIDENTI e sulle violazioni derivanti dalla indebita occupazione da parte di autovetture non autorizzate degli spazi di sosta pubblici riservati ai residenti potrà essere effettuato anche dagli ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA A PAGAMENTO.

Art.8: Sospensione della sosta

In caso di pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, per l'inagibilità della zona dovuta a calamità naturali, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso potrà essere richiesto all'Amministrazione, per l'inagibilità del sito fino ad ultimazione lavori.

Sono fatte salve le ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali vietano temporaneamente l'uso dei posti assegnati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 numero 267 "T.U.EE.LL." e degli articoli 7 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art.9: Responsabilità

Le aree di sosta riservate ai residenti non sono oggetto di custodia, pertanto nessun danno all'autovettura potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione per eventuali danni, mentre sono a carico del residente eventuali danni a persone o cose in dipendenza della sosta su suolo pubblico.

Art.10: Recesso dell'autorizzazione

L'utente che non intende mantenere il diritto di parcheggio nelle zone riservate, dovrà darne comunicazione all'Ufficio preposto con almeno trenta giorni di anticipo, restituendo il contrassegno.

Il recesso è facoltativo per ragioni personali mentre è obbligatorio qualora l'utente non abbia più titolo al contrassegno (ad esempio cambio di residenza).

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato potrà revocare la validità del contrassegno, prima della scadenza naturale, informandone il titolare, a mezzo raccomandata A/R.



CITTA' DI CASERTA

Area Generale di Coordinamento Sociale e Sicurezza Territoriale
Settore Mobilità e Traffico

Art.11: Rinnovo

L'autorizzazione dovrà essere rinnovata alla scadenza naturale, prevista per il 31 dicembre di ogni anno, presentando apposita istanza dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza, con gli allegati indicati al precedente art. 4 in caso sono subentrate delle variazioni.

Art. 12: furto o smarrimento dell'autorizzazione

In caso di furto o smarrimento il titolare dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata denuncia presentata alle autorità giudiziarie e documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.13: Sanzioni

Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge. Ogni violazione alle norme dettate dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) per ciò che concerne le soste irregolari.

Per le restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7-bis, comma 1 del T.U.E.L. (D.L.vo 267/2000).

Art.14: Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

I segnali istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento sono revocate.

Art.15: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale